

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	5
Articolo 1 - Finalità del regolamento.....	5
Articolo 2 - Disposizioni generali.....	5
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	6
Articolo 4 - Soggetto obbligato.....	7
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	7
Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....	7
Articolo 6 - Tipi di occupazione.....	9
Art. 7 - Occupazioni d'urgenza.....	10
Articolo 8 - Istanza e rilascio della concessione.....	10
Articolo 9 - Titolarità della concessione.....	12
Articolo 10 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	12
Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	13
Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	13
Articolo 13 - Occupazioni abusive.....	14
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	15
Articolo 14 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	15
Articolo 15 - Tipologie di mezzi pubblicitari.....	17
Articolo 16 - Istruttoria amministrativa.....	19
Articolo 17 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	20
Articolo 18 - Rinnovo e disdetta.....	21
Articolo 19 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	22
Articolo 20 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	22
Articolo 21 - Rimozione della pubblicità.....	23
Articolo 22 - Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	23
Articolo 22 bis - Divieti generali e distanze minime.....	23
TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	24
Articolo 23 - Classificazione delle strade, ripartizione del territorio.....	24
Articolo 24 - Determinazione della tariffa annuale.....	24
Articolo 25 - Determinazione della tariffa giornaliera.....	25
Articolo 26 - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	26
Articolo 27 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	27
Articolo 28 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	27
Articolo 29 - Esenzioni del Canone.....	29
Articolo 30 - Riduzioni.....	31
TITOLO V - Pubbliche Affissioni.....	32

Articolo 31 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	32
Articolo 32 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	32
Articolo 33 - Riduzione del canone sulle Pubbliche Affissioni.....	33
Articolo 34 - Esenzioni dal canone sulle Pubbliche Affissioni	33
Articolo 35 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	34
TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	35
Art. 36 - Modalità e termini per il pagamento del canone	35
Articolo 37 - Recupero canone	36
Articolo 38 - Accertamenti, indennità, sanzioni ed interessi di mora.....	36
Articolo 39 - Ravvedimento ed interessi legali.....	38
Articolo 40 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	38
Articolo 41 - Riscossione coattiva	39
Articolo 42 - Funzionario responsabile.....	39
Articolo 43 - Autotutela	39
Articolo 44 - Rimborsi e Compensazioni	39
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	40
Articolo 45 - Passi carrabili e accessi a raso.....	40
Articolo 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	41
Articolo 47 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	41
Articolo 48 - Occupazioni con griglie intercapedini.....	41
Articolo 49 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	42
Articolo 50 - Occupazioni a sviluppo progressivo	42
Articolo 51 - Attività Edile	42
Articolo 52 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	43
Articolo 53 - Occupazioni per traslochi.....	43
Articolo 54 - Serbatoi.....	43
Articolo 55- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di	43
Telecomunicazione	43
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	44
Articolo 56 - Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario.....	44
Articolo 57 - Affissione Diretta	44
Articolo 58 - Freccie direzionali – Pre-insegne	45
Articolo 59 – Cartelli fittasi / vendesi.....	455
Articolo 60 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	455
Articolo 61 - Dichiarazioni pubblicitarie per particolari fattispecie.....	45
Articolo 62 - Regime transitorio	46
TITOLO IX - CANONE MERCATALE	46
Articolo 63– Disposizioni generali	46

Articolo 64- Funzionario Responsabile	46
Articolo 65- Domanda di occupazione	47
Articolo 66- Criteri per la determinazione della tariffa del canone	47
Articolo 67- Classificazione delle strade	47
Articolo 68- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	48
Articolo 69- Occupazioni abusive	48
Articolo 70- Soggetto passivo.....	48
Articolo 71- Versamento del canone	48
Articolo 72- Accertamento e riscossione coattiva	49
Articolo 73- Rimborsi	49
Articolo 74- Sanzioni.....	49
Articolo 75- Attività di recupero.....	50
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	511
OCCUPAZIONI AREE E SPAZI PUBBLICI	511
Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	52
ALLEGATO B1 - TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI	54
ALLEGATO C – CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI DI PUBBLICITÀ PERMANENTE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO.....	55

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Gualdo Cattaneo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 dai commi 816 a 836.

2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L'applicazione del canone unico non esclude l'accertamento e riscossione della tariffa nel caso in cui sussista il presupposto.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale o dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

3. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
6. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
2. In relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo di strade, vie, piazze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la disponibilità dell'area antistante al passo carrabile benché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
3. In relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili;
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme pubblicitarie atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività;
- la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni e servizi, finalizzate ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un servizio, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

5. L'esclusione di cui al punto 4 si applica esclusivamente nel caso di manufatti che per natura risultino destinati esclusivamente e specificatamente alla diffusione di messaggi pubblicitari nell'esercizio di una attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato ai sensi dell'art.1, comma 825 della Legge 160/2019, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza, di norma per via telematica, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
In particolare:

La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima;

La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

Inoltre, l'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal presente comma, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare con l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si richiede la concessione allegando una planimetria della strada ed area interessata;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera.
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- g) Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio dell'atto abilitante; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
- h) L'atto abilitante relativo alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianti e/o altre opere perde efficacia nel caso la concessione o autorizzazione all'occupazione permanente non sia perfezionata e/o conclusa.

3 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La concessione per l'occupazione permanente è data o negata dal responsabile dell'Area entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza all'Ufficio Protocollo. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende

respinta. Il responsabile è comunque tenuto a comunicare entro i successivi quindici giorni le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

5. La richiesta di concessione per l'occupazione temporanea è istruita dall'Area Polizia Municipale e si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
6. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
9. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone a mezzo posta elettronica certificata, per i relativi adempimenti.

Articolo 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere rilasciate per più annualità.
2. Sono di competenza dell'Area Tecnica il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione relativi all'occupazione permanente e dell'Area Polizia Municipale quelli relativi all'occupazione temporanea
3. Le occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.
3. Per le occupazioni relative a lavori di manutenzione edilizia e di attività di manomissione suolo pubblico (es: scavi), le suddette domande dovranno essere ulteriormente corredate dell'avvenuto pagamento del canone patrimoniale di occupazione.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 8 - Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui all'art. 6 commi 2 e 3 riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede ad istruire la pratica entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 50% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 31,00, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli organi competenti per l'eventuale nullasto relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in ripristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi e alla verifica dell'assenza di morosità per tributi locali e per il canone unico previa attestazione da parte dell'Ufficio tributi o del concessionario nel caso di affidamento a terzi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e/o tributi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo, è consentita dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo del canone calcolato sulla base dell'istanza.

11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

12. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 9 - Titolarità della concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 5;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 10 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza. La concessione si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno trenta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di tre giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e la durata del rinnovo.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
7. Il rinnovo e la proroga della concessione sono subordinati alla verifica dell'assenza di morosità per tributi locali e per il canone unico previa attestazione rilasciata dall'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, da parte del concessionario limitatamente alle entrate di propria pertinenza.

Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea di cui al comma 1, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione, previa comunicazione dell'ufficio competente:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario di cui all'art. 10 commi 5 e 6 del presente regolamento.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 13 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario;

2. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo di una indennità pari al canone maggiorato del 50%.

3. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente e/o dell'eventuale concessionario.

2. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1 solo alcune forme di diffusione pubblicitaria. Nei casi che seguono l'autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione da presentare al Comune, ovvero, in via esclusiva, al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima che abbia inizio la diffusione dei messaggi pubblicitari unitamente al versamento del canone, se dovuto.

- a) pubblicità temporanea in genere, effettuata all'interno o comunque sulle vetrine o sulle porte di ingresso degli esercizi pubblici;

- b) pubblicità temporanea effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie;
- c) pubblicità temporanea effettuata nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai prodotti in vendita ed ai servizi offerti;
- d) pubblicità permanente o temporanea effettuata all'interno degli stadi e degli impianti sportivi, cinema e teatri, centri commerciali, androni condominiali, stazioni di trasporto pubblico se non visibile dalla pubblica via;
- e) pubblicità temporanea effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini o altro materiale pubblicitario;
- f) pubblicità acustica permanente o temporanea effettuata all'interno dei luoghi aperti a pubblico spettacolo;
- g) pubblicità permanente o temporanea riguardante l'esposizione di messaggi pubblicizzanti saldi o altre forme speciali di vendita;
- h) pubblicità temporanea effettuata con monopattini, uomo sandwich, biciclette e altri veicoli di ridotte dimensioni che non creino intralcio o pericoli alla circolazione stradale;
- i) pubblicità permanente o temporanea per conto proprio o per conto terzi realizzata con veicoli;
- j) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli speciali adibiti ad uso pubblicitario in osservanza della vigente normativa prevista dal codice della strada;
- k) pubblicità permanente o temporanea da chiunque effettuata relativa ai cartelli fittasi/vendesi di superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere nonché la descrizione dell'impianto da esporre.

7. La domanda deve essere corredata anche dai documenti previsti per la tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. In tutti i casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata deve essere presentata una nuova domanda. In seguito alla nuova domanda l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto, se maggiore, e quello pagato per lo stesso periodo. Analoga domanda deve essere presentata per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. Il rinnovo e la proroga della concessione sono subordinati alla verifica dell'assenza di morosità per tributi locali e per il canone unico previa attestazione rilasciata dall'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, da parte del concessionario limitatamente alle entrate di propria pertinenza.

9. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

13. Anche se l'esposizione pubblicitaria è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

14. In ogni caso copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone a mezzo posta elettronica certificata, per i relativi adempimenti.

Articolo 15 - Tipologie di mezzi pubblicitari

1. I mezzi di diffusione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Si definisce "insegna di esercizio" di cui all'art. 47 del Reg. di esecuzione ed attuazione del nuovo CdS (Art. 23 CdS), la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per

luce indiretta. Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2 bis, comma 6, convertito in L. 14 aprile 2002, n. 75, ha poi ulteriormente chiarito che “*si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica*”. Può contenere il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

Insegna pubblicitaria:

Si identifica quale “*insegna pubblicitaria*” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali, che pubblicizza un prodotto o un particolare servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Impianto pubblicitario di servizio:

Si identifica quale “*impianto pubblicitario di servizio*” manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (es: paline bus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi e mezzi simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

Si definisce “*impianto di pubblicità o propaganda*” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come impianto pubblicitario di servizio e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna:

Si definisce “*preinsegna*” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, raffigurazioni, disegni grafici, sedie e tavolini pubblicizzati, schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, pubblicità fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta o effettuata presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

2. L'elencazione sopradetta deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 16 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza per l'esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli organi competenti per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione comunale o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 20 giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dovuto dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento nel termine indicato comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa proposta dal responsabile del procedimento dell'Ente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto al pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso in cui sia sufficiente la semplice dichiarazione di diffusione pubblicitaria, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella comunicazione inviata all'interessato, la domanda verrà archiviata e l'eventuale esposizione accertata sarà considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza del Civico Ente qualora non sia operativa la procedura telematica.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio dell'apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. L'autorizzazione di norma scade il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo

autorizzato. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata all'interessato.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Per le autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno il canone è determinato per anno solare e non commisurato in dodicesimi per ogni mese o frazione.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali o per striscioni, stendardi, bandiere, sagomati, palloni frenati e simili, lancio di manifestini e simili, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, come anche per pubblicità fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili e di altro materiale pubblicitario a carattere temporaneo ha l'obbligo di provvedere alla loro rimozione entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo o entro il diverso termine indicato nella autorizzazione per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni o eventuali tributi pregressi sostituiti dal presente canone afferenti esposizioni pubblicitarie. Non si considera moroso il contribuente che aderisce ad un piano di rateazione e che provvede al regolare versamento delle rate concordate. Al fine della verifica e prima del rilascio o del rinnovo o della proroga della autorizzazione il Responsabile del Procedimento richiederà all'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario apposita attestazione di inesistenza di morosità per tributi o per il canone unico.

13. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviata all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

14. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere, con riguardo alle caratteristiche degli impianti pubblicitari idonea garanzia tramite polizza assicurativa o fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, a copertura di eventuali costi di rimozione qualora il concessionario, allo scadere del titolo, non provveda alla rimozione degli stessi.

Articolo 17 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della autorizzazione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o per il venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o per motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale incaricato alle verifiche. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato, a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare del provvedimento amministrativo trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione inviando agli uffici dell'Ente apposita comunicazione con l'indicazione di tutti gli elementi di cui all'art 14 comma 6 con gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma n. 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di variazione della denominazione o della ragione sociale, a condizione che restino invariati gli estremi fiscali, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata una comunicazione unica nella quale deve essere indicata l'elenco degli esercizi interessati.

Articolo 18 - Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni di norma hanno validità triennale decorrente dalla data di rilascio e sono rinnovabili solo previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto risulta difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per iscritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza e non determina diritto alla restituzione del canone già versato.

Articolo 19 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere revocata, sospesa o modificata con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Nel caso di modifica il provvedimento deve indicare anche l'ammontare rideterminato del canone in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il mancato utilizzo dell'impianto o del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di sei mesi.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 20 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione, previa comunicazione dell'ufficio competente:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario o la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - c) l'omesso pagamento del canone;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione senza giustificato motivo entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio inviata all'interessato;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo stesso impianto e per la stessa durata della concessione originaria.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, salvo i casi di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività mantenendo la stessa forma pubblicitaria richiesta dal curatore fallimentare o dal liquidatore.

Articolo 21 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza e la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti rispondono solidalmente il titolare dell'autorizzazione, il proprietario, chi dispone del mezzo stesso e il soggetto pubblicizzato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone già versato o comunque dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione stabilita dall'Ente per esigenze ed utilità pubblica il titolare dell'autorizzazione ha diritto ad un indennizzo pari alla quota parte del canone versato e non fruito, senza interessi, calcolata dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. Qualora il titolare non ottemperi alla rimozione dei mezzi pubblicitari, l'Ente procede alla rimozione degli stessi incamerando la garanzia di cui all'art. 16 comma 14 del presente regolamento.

Articolo 22 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. L'Ente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o per le esposizioni effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità stessa è stata effettuata.

Articolo 22 bis - Divieti generali e distanze minime

1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 51, comma 3, del Regolamento al Codice della strada, è in ogni caso vietato installare mezzi di pubblicità permanente:
 - a) su elementi architettonici quali fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate caratterizzanti facciate di edifici, anche in assenza di specifico vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) sul muro di cinta dei cimiteri;
 - c) su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani;
 - d) quando il posizionamento dell'impianto implicherebbe l'abbattimento di alberi;
 - e) su pali della pubblica illuminazione;
 - f) su contenitori per la raccolta di indumenti, oggetti usati ed altri oggetti per finalità caritative o assistenziali;
 - g) su contenitori per la raccolta di pile esauste, medicinali scaduti, toner utilizzati ed altri materiali oggetti di raccolta specifica;
 - h) direttamente su reti, recinzioni, staccionate, palizzate e simili, salvo le ipotesi di gigantografie temporanee per cantieri.
2. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 ed in conformità di quanto previsto all'articolo 51, comma 4, del Regolamento al Codice della Strada, all'interno dei centri abitati di Gualdo Cattaneo, in cui non esistono strade classificabili di scorrimento ai sensi dell'articolo 2 del Codice della strada, per il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari sono previste le seguenti distanze minime:

- a) 15 metri lineari prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni, gallerie, elevato a 20 per i messaggi variabili;
 - b) 25 metri lineari dagli altri mezzi di pubblicità permanente, salvo nel caso di preinsegne;
 - c) 10 metri lineari dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
3. E' fatta salva la deroga alle distanze minime prevista all'articolo 51, commi 5 e 6 del Regolamento al codice della Strada, per i mezzi pubblicitari installati parallelamente al senso di marcia ed in aderenza a fabbricati, purché a distanza di almeno 10 metri l'uno dall'altro, escluse le insegne di esercizio. A tal fine non sono fissate distanze minime dalla carreggiata o percentuali massime di superficie utilizzabile, rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
 4. Non è prevista distanza minima, nei centri abitati, per murales, trompe l'oeil, o bacheche.
 5. La riduzione delle distanze di cui al comma 2 e di quelle indicate nell'allegato C al presente Regolamento, ed il loro non computo ai sensi dei commi 3 e 4 è in ogni caso subordinato all'assenza di particolari elementi di pericolosità nel tratto interessato, eventualmente rilevati dalla Polizia Municipale o dall'Ufficio LL.PP, previo il rilascio del relativo nulla osta ai fini viari rilasciato da parte dell'Ente gestore.

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 23 - Classificazione delle strade, ripartizione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le piazze e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Il territorio comunale, nel Piano regolatore generale di Gualdo Cattaneo è suddiviso nelle seguenti tre zone:

- a) Zona 1 – Centro storico, intesa come Zona “A” del P.R.G.;
- b) Zona 2 – Area Urbana, intesa come quella ricadente all'interno del perimetro delle macroaree del P.R.G.;
- c) Zona 3 – Territorio Agricolo, intesa come quella ricadente all'esterno del perimetro delle macroaree del P.R.G.;

3. Ai fini del presente regolamento le categorie delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è indicata nell'allegato “A” del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 24 - Determinazione della tariffa annuale

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, della categoria delle strade, delle piazze e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riguardo alla superficie ad alla luminosità/illuminazione.

2. La tariffa standard annuale per le occupazioni di suolo pubblico è quella indicata all'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019. Tale tariffa, ridotta del 20%, in applicazione del comma 817 della precitata Legge, determina la tariffa ordinaria base del canone al metro quadrato.

3. La tariffa standard annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari è quella indicata all'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019. Tale tariffa, ridotta del 50%, in applicazione del comma 817 della precitata Legge, determina la tariffa ordinaria base del canone al metro quadrato.

4. La valutazione del maggior o minor valore della tariffa da applicarsi alle singole fattispecie imponibili, rispetto a quella ordinaria base, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità indicate al punto n. 1.

5. Le variabili relative ad occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori sulla tariffa ordinaria base annuale sono indicati nell'allegato "B e B/1" del presente Regolamento.

6. Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari ricada agli angoli delle strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al precedente comma 2, è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui allo stesso comma 2, è ridotta ad un quarto.

8. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie base, le stesse si intendono prorogate.

Articolo 25 - Determinazione della tariffa giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, della categoria delle strade, delle piazze e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza su sull'arredo urbano con particolare riguardo alla superficie ad alla luminosità/illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico è quella indicata all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019. Tale tariffa, aumentata di 3 volte, in applicazione del comma 817 della precitata Legge, determina la tariffa ordinaria base giornaliera del canone al metro quadrato.

3. La tariffa standard giornaliera per la diffusione di messaggi pubblicitari è quella indicata all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019. Tale tariffa, ridotta del 80%, in applicazione del comma 817 della precitata Legge, determina la tariffa ordinaria base giornaliera del canone al metro quadrato.

4. La valutazione del maggior o minor valore della tariffa da applicarsi alle singole fattispecie imponibili rispetto a quella ordinaria base è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità indicate al punto n. 1.

5. Le variabili relative ad occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori sulla tariffa ordinaria base temporanea sono indicati nell'allegato "B e B/1" del presente Regolamento.

6. Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari ricada agli angoli delle strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al precedente comma 2, è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui allo stesso comma 2, è ridotta ad un quarto.

8. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie base, le stesse si intendono prorogate.

Articolo 26 - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell'art.1, comma 824 della Legge 160/2019, è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) classificazione della strada in ordine di importanza;
- f) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq. ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

7. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi

coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B" e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

8. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i relativi coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B", per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

9. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo

10. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 27 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro il medesimo termine dovrà pervenire al Comune ovvero al concessionario in caso di affidamento della gestione del canone, la denuncia indicante il numero delle utenze.

Articolo 28 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato ai sensi dell'art.1, comma 825 della Legge 160/2019, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano ad un metro quadrato; le frazioni successive all'unità superiore.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.
3. Con esclusione delle fattispecie di cui ai successivi punti nn. 8, 9, 11, 12 e 13, del punto n. 3 dell'art. 55 e dell'art. 56, in ragione della durata continuativa dell'esposizione pubblicitaria, si applicano i seguenti aumenti/riduzioni sulla tariffa ordinaria base giornaliera.

In ragione della durata dell'esposizione pubblicitaria si applicano le seguenti maggiorazioni/riduzioni sulla tariffa ordinaria base giornaliera, come sotto riportato:

- a) Per la pubblicità temporanea effettuata nel primo giorno la tariffa ordinaria base giornaliera è aumentata di sei volte;
- b) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 2° al 30° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 60%;
- c) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 31° al 60° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 70%;
- d) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 61° al 90° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 80%;
- e) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 91° e fino al 335° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 85%;
- f) Per la pubblicità temporanea effettuata oltre il 335° giorno si applica la tariffa annuale comprensiva delle suddette graduazioni.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali, a facciate contrapposte, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo della minima figura piana geometrica.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato fermo restando il caso di esenzione di cui all'art. 30 lettera s), il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

Il canone è calcolato avendo come parametro di riferimento i coefficienti moltiplicatori della 1^a categoria dell'allegato B/1.

In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio o il soggetto pubblicizzato.

8. Per la pubblicità realizzata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, è dovuto il canone nella misura di 70 volte la tariffa ordinaria base giornaliera per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e del luogo di distribuzione.

9. Per la pubblicità sonora il canone è dovuto nella misura di 70 volte la tariffa ordinaria base giornaliera per ciascun giorno e per ciascun punto fisso di diffusione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato ovvero, se itinerante, per ciascun giorno e per ciascun veicolo circolante nella misura di 140 volte la tariffa ordinaria base giornaliera.

10. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia per conto proprio che per conto terzi a mezzo pannelli ed altre analoghe strutture luminose che veicolano la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, il canone è dovuto, al metro quadrato, indipendentemente dal numero dei messaggi trasmessi, nella misura della tariffa ordinaria base annuale, tenuto conto dei coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B/1.

11. Per la pubblicità realizzata in luoghi privati aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è dovuto, per ciascun giorno e fino ad un massimo di 30 giorni anche non consecutivi, nella misura di 35 volte la tariffa ordinaria base giornaliera, indipendentemente dalla località di esposizione, della superficie proiettata e del numero dei messaggi diffusi. Dal 31° giorno il canone dovuto è abbattuto dell'80%. Per la stessa tipologia di diffusione realizzata sulle pubbliche vie e piazze, o da questi luoghi percepibile, fermo restando i criteri di cui al primo periodo, il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura di 300 volte la tariffa ordinaria base giornaliera.

12. Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura di 50 volte la tariffa ordinaria base giornaliera rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario.

13. Per la pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura di 500 volte la tariffa ordinaria base giornaliera.

14. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 29 - Esenzioni del Canone

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni con fioriere, zerbini, la cui superficie complessiva non superi la dimensione di mezzo metro quadrato, previa relativa autorizzazione degli uffici comunali;

- i) le occupazioni effettuate nell'ambito di situazioni di comprovata emergenza con finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità;
- j) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea di concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- k) le occupazioni occasionali relative al commercio ambulante itinerante con soste sino a 60 minuti; le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- m) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- n) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- o) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- p) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- q) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- r) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- s) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- t) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- u) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- v) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle

porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

w) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati nell'ambito di situazioni di comprovata emergenza che abbiano finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità, purché privi di contenuti commerciali;

x) i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato se riportanti la sola dicitura "fittasi/vendesi + descrizione dell'immobile + numero telefonico". Qualora detti cartelli contengano anche il logo o il nome di un soggetto intermediario, ai fini dell'esenzione dal canone, la superficie non potrà superare i 300 centimetri quadrati;

y) occupazioni effettuate per manifestazioni religiose, celebrative non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

z) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

z.1) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

z.2) le occupazioni a carattere permanente effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del D.Lgs. 460/97 per finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità;

z.3) riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

Articolo 30 - Riduzioni

Per le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni:

- a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- b) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora le stesse siano effettuate per fini non economici la tariffa è ridotta del 80%; se le "occupazioni" in oggetto non superano i 10 mq, sono esonerate dal pagamento del canone, viceversa per superfici maggiori il canone sarà dovuto sull'intera metratura e non solo su quella eccedente i 10 mq
- c) per le occupazioni effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 80%;
- d) per le occupazioni temporanee, il cui titolo di autorizzazione/concessione preveda il riconoscimento dell'occupazione per fascia oraria, la tariffa standard giornaliera è soggetta alle seguenti riduzioni:
 - fino a 6 (sei) ore giornaliera, riduzione del 50 %;
 - fino a 8 (otto) ore giornaliera, riduzione del 40 %;
 - fino a 10 (dieci) ore giornaliera, riduzione del 30 %;
 - oltre (dieci) ore giornaliera, tariffa intera.

- e) per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%. Per attività edilizia deve intendersi l'attività inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici nonché la costruzione e la demolizione degli edifici stessi;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- g) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%;
- h) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50%;
- i) per le occupazioni temporanee per raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione ed attività di volontariato effettuate da Enti senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, previdenza, cultura e ricerca scientifica la tariffa è ridotta del 80%;
- j) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fini di lucro e la diffusione pubblicitaria sia ad essi direttamente riferibile, la tariffa del canone è ridotta del 50%;
- k) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici la tariffa del canone è ridotta del 50%;
- l) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti o di beneficenza la tariffa del canone è ridotta del 50%;

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

Articolo 31 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari (PGIP) di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente indicati, la ripartizione degli stessi è determinata così come riportato nel piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Articolo 32 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il canone in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. A fronte del pagamento il Comune ovvero il concessionario in caso di affidamento provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 che, in applicazione del c. 817 della stessa Legge è aumentata di 1,6 volte. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione la tariffa di cui sopra è maggiorata del suo 30%.

3. Per le richieste di affissioni per un numero di manifesti inferiori a n. 50 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 50% della tariffa prevista al punto n. 2.

4. Per le richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 50% della tariffa prevista al punto n. 2. Per le affissioni di manifesti costituiti da più di 12 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 100% della tariffa di cui al punto n. 2;

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione o una parte di essa venga eseguita in spazi predefiniti è dovuta una maggiorazione pari al 120% della tariffa di cui al punto n. 2;

6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla commissione del servizio;

Articolo 33 - Riduzione del canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 33 è ridotto del 30% nei seguenti casi:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento;
- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere riferibile all'ente promotore. Nel caso in cui sui manifesti siano presenti loghi o riferimenti a soggetti aventi scopo di lucro, è possibile applicare la riduzione solo nel caso in cui venga rilasciato apposito patrocinio scritto da parte della Giunta Comunale e nella misura massima di 25 fogli formato base per un massimo di 10 gg di affissione. Nel caso in cui venga richiesta l'affissione per un numero di fogli o per un numero di giorni superiori, riferibili allo stesso evento, anche se richiesto da soggetti diversi, si applicherà il canone in misura intera sull'eccedenza.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 34 - Esenzioni dal canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai

richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati nel limite massimo di 20 fogli formato base (70 x 100) per un periodo di 10 giorni per ciascuna tipologia di esposizione. Nel caso di commissioni di manifesti per un numero di fogli superiori, il canone per la parte eccedente verrà calcolato con la riduzione prevista dall'art. 34;
- g) gli avvisi mortuari affissi dai soggetti ai quali il Comune abbia rilasciato apposita autorizzazione all'affissione diretta su impianti pubblici a ciò destinati. In tal caso l'Ente ovvero il concessionario, in caso di affidamento del servizio, non fornisce personale per l'affissione.

Articolo 35 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Con decorrenza 01.12.2021, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima della data di esecuzione indicata nella commissione. La richiesta di annullamento deve pervenire al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento del servizio, in forma scritta con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri

esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni commissionate per il giorno stesso od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

10. Il committente ha l'obbligo di consegnare il materiale da affiggere entro le quarantotto ore precedenti la data di uscita dell'affissione stessa.

11. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati a cura del Comune o del concessionario in caso di affidamento del servizio, con un timbro riportante oltre l'indicazione dello stesso ufficio anche la data di scadenza dell'affissione.

TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 36 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato al Comune o, nel caso di affidamento a terzi, per il tramite del concessionario, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio delle stesse. Per gli anni successivi il canone dovrà essere corrisposto entro la data del 31 gennaio del relativo anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione, con la relativa disdetta della concessione/autorizzazione, entro il medesimo termine per le sole occupazioni ed esposizioni pubblicitarie cessate entro la data del 31 dicembre del precedente anno. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento annuale in quattro rate anticipate, la prima delle quali da corrispondersi alla scadenza del pagamento del canone, le restanti con scadenza al 30/04, 31/07 e 31/10.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione versando al Comune l'importo dovuto contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ovvero all'atto della dichiarazione per le sole forme pubblicitarie di cui all'articolo 14 comma 2 del presente Regolamento. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 sarà facoltà dell'ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o concessione.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento viene ritenuto tempestivo se eseguito entro il primo giorno feriale successivo.

5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o nelle altre forme consentite dalla legge.

Articolo 37 - Recupero canone

1. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati, parzialmente versati o tardivamente versati alle scadenze previste ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni e diffusioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

Articolo 38 - Accertamenti, indennità, sanzioni ed interessi di mora

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della Legge 160/2019.

1. Il Comune o il concessionario provvedono al recupero dei canoni non versati alle prescritte scadenze, parzialmente versati o versati tardivamente ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie abusive mediante notifica, ai debitori, di apposito avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive;
3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultino difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione;
 - b) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, autorizzazione o dichiarazione ovvero della revoca o della decadenza della concessione/autorizzazione medesima.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace al pagamento dell'indennità, della sanzione e degli interessi. Le stesse prescrizioni si applicano al soggetto pubblicizzato, quale obbligato solidale, nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi nonché i soggetti pubblicizzati – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento delle somme richieste;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

5. Alle occupazioni e diffusioni pubblicitarie abusive si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

c) gli interessi;

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano la violazione derivante dall'occupazione o dalla diffusione di messaggi pubblicitari abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

7. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. Parimenti l'insufficiente versamento comporta l'applicazione di una sanzione del 30% sulla quota parte di canone non versato;

8. Il mancato pagamento del canone comporta, previa comunicazione inviata dall'ufficio competente al titolare della autorizzazione o concessione, la decadenza della stessa. La decadenza determina che l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità, delle sanzioni e degli interessi, sino all'avvenuta rimozione dei mezzi.

9. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione;

10. Il versamento tardivo del canone, eseguito entro il 30° giorno dalla scadenza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissa pari al 15% del canone dovuto; oltre tale termine la sanzione applicata sarà quella prevista per l'omesso/insufficiente versamento.

11. Sulle somme richieste a titolo di canone o indennità si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale - maggiorato di 2 punti percentuali - con maturazione giorno per giorno. Per

l'omesso versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data di emissione dell'avviso; Per il ritardato versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data dell'effettivo pagamento; nel caso di indennità gli interessi decorrono a partire dal primo giorno dell'anno e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie permanenti; dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee.

12. Non si procede all'attività di recupero con l'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo del canone, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad Euro 15,00.

Articolo 39 - Ravvedimento ed interessi legali

1. Per le somme dovute a titolo di canone, sempreché non sia stata già avviata attività accertativa di cui al precedente articolo, nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, è possibile sanare la propria posizione entro un anno dalla prescritta scadenza usufruendo dell'applicazione di una mini sanzione pari alla metà di quella prevista dal primo periodo dell'art. 39 comma 11 del presente Regolamento. In questo caso sono dovuti gli interessi al tasso legale annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decorrenza dalla data di scadenza del canone e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Articolo 40 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune può procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché può disporre l'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata o dell'Ente se richiesto al concessionario.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e, se sostenute dal Comune, sono recuperate con le stesse modalità di cui al comma 3 dell'art. 38 e comma 1 dell'art. 41 del presente Regolamento. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione

dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 41 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 può essere svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 42 - Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione del canone nonché per il rilascio delle autorizzazioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente regolamento a terzi, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, salvo quanto previsto per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

Articolo 43 - Autotutela

1. Il Responsabile dell'entrata o, nel caso di affidamento del servizio in concessione, il Funzionario Responsabile, visionata l'istanza dell'interessato può rettificare, annullare totalmente o parzialmente un atto emanato dall'ufficio se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'ufficio deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. In ogni caso l'istanza dell'interessato non sospende i termini per la proposizione di un eventuale ricorso.

Articolo 44 - Rimborsi e Compensazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali al tasso annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I predetti interessi decorrono dalla data dell'avvenuto pagamento e sino alla data della disposizione di rimborso.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate esclusivamente con il medesimo canone, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Responsabile dell'entrata comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
Ai fini dell'applicazione del canone si deve configurare l'effettivo utilizzo del passo carrabile per l'accesso dei veicoli. Pertanto sono esenti i passi prospicienti terreni inutilizzati. Sono altresì esenti i passi carrabili presenti in lottizzazioni ancora non prese in carico dall'Amministrazione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. E' facoltà del Consiglio Comunale stabilire la non applicazione del canone per i passi carrabili, esclusi quelli regolarmente autorizzati, con apposita deliberazione da adottarsi prima dell'adozione del bilancio di previsione.

6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell'art. 1, comma 829 della Legge 160/2019.

Articolo 47 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica e dagli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 48 - Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 49 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 50 - Occupazioni a sviluppo progressivo

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 51 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. Sono fatte salve le autorizzazioni o concessioni già rilasciate ed in corso di validità all'atto di approvazione del presente Regolamento;

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, lo spazio occupato è soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 52 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Sono soggette al pagamento del canone le aree riservate su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, farmacie o comunque riservate ad attività aventi carattere economico.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore a tre anni ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 53 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 5 giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 54 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento, si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 55- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di Telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore

iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti su patrimonio disponibile è soggetta a contrattazione con condizioni specifiche concordate con i diversi operatori.
 4. La concessione di cui ai commi precedenti su patrimonio indisponibile è soggetta all'applicazione dell'art.1, comma 831-bis della L.160/2019.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 56 - Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli e rimorchi per uso speciale pubblicitario, come definiti dagli art. 54, comma 1, lett. g) e art. 56, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 285/92, nonché dagli art. 203, comma 2, lett. q) e art. 204, comma 2, lett. s) del D.P.R.495/92.
3. Per i veicoli e rimorchi (c.d. vele) di cui al punto n. 2 che diffondono messaggi pubblicitari circolando in maniera persistente e continuativa o sostando sul territorio di Gualdo Cattaneo e che abbiano effettuato il versamento del canone in Comuni diversi da quello di Gualdo Cattaneo, è comunque dovuto il canone per la diffusione pubblicitaria, indipendentemente dal tragitto percorso, nella misura della tariffa ordinaria base giornaliera rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto dei coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B/1 della 1^a categoria.

Articolo 57 - Affissione Diretta

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, il canone è determinato, per ogni esposizione pubblicitaria e per ciascun giorno di esposizione nella misura della tariffa ordinaria base giornaliera, al metro quadrato, per la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, con riferimento alle variabili che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B/1.

Articolo 58 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di messaggi pubblicitari plurimi, riferiti a più soggetti collocati su di un unico pannello, il canone è dovuto in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario principale.

Articolo 59 - Cartelli fittasi / vendesi

1. Sono soggetti alla dichiarazione ed al contestuale versamento del canone i cartelli che, ovunque apposti, superiori a 300 centimetri quadrati, contengano, oltre alla descrizione dell'immobile in vendita o in locazione anche il logo o la denominazione del soggetto intermediario. Parimenti sono soggetti alla dichiarazione ed al contestuale pagamento del canone i cartelli riguardanti la locazione o compravendita di immobili di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato che, apposti in luoghi diversi dall'immobile in questione, riportino la dicitura "fittasi/vendesi + descrizione dell'immobile + numero telefonico".

Articolo 60 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

La pubblicità realizzata attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad una unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 61 - Dichiarazioni pubblicitarie per particolari fattispecie

1. Previa dichiarazione e pagamento del canone, locandine e manifestini pubblicitari sul territorio comunale di Gualdo Cattaneo possono essere collocati esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
2. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione/pagamento da esibire al personale incaricato al controllo sul territorio.
3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione con contestuale pagamento del canone rapportato alla superficie dei mezzi pubblicitari esposti e salvo i casi previsti dall'articolo 29, comma 1 lettera s), deve essere effettuata prima che la pubblicità abbia inizio. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia della carta di circolazione dalla quale rilevare titolarità, tipo e numero di targa del veicolo.

4. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso attinente all'attività svolta all'interno dei locali realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale amovibile è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile, tuttavia, effettuare una dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo ben individuato nel quale veicolare messaggi pubblicitari diversi nel corso dell'anno.

Articolo 62 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni contenute nel presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto. Coloro i quali siano privi della relativa autorizzazione o concessione ovvero siano in possesso di autorizzazione o concessione scaduta, ovvero in difformità degli obblighi contenuti nella autorizzazione o concessione, dovranno, entro il 31/12/2023, regolarizzare la propria posizione amministrativa, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone unico.

Nel caso in cui vi siano situazioni di pericolo per la pubblica o privata incolumità i soggetti responsabili hanno comunque l'obbligo di eliminare i manufatti da cui derivano tali situazioni.

TITOLO IX - CANONE MERCATALE

Articolo 63– Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati

Articolo 64- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile dell'Area Polizia Municipale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 65- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 7/5/2002 e successiva delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 14/7/2005;

Articolo 66- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione (natura dell'attività) sono specificati nell'allegato D al presente regolamento. Le tariffe vengono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 67- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le piazze e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Il territorio comunale, nel Piano regolatore generale di Gualdo Cattaneo è suddiviso nelle seguenti tre zone:

- a) Zona 1 – Centro storico, intesa come Zona “A” del P.R.G.;
- b) Zona 2 – Area Urbana, intesa come quella ricadente all'interno del perimetro delle macroaree del P.R.G.;
- c) Zona 3 – Territorio Agricolo, intesa come quella ricadente all'esterno del perimetro delle macroaree del P.R.G.;

3. Ai fini del presente regolamento le categorie delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è indicata nell'allegato “A” del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 68- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe;
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 69- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 70- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 71- Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee con concessione pluriennale va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed

aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del nuovo occupante.
9. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 72- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 73- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale.

Articolo 74- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente

o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 75- Attività di recupero

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 30,00.

Allegato A- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

OCCUPAZIONI AREE E SPAZI PUBBLICI

- **1^ Categoria:** strade o aree del territorio comunale ricomprese all'interno della Zona 1 e Zona 2 del citato P.R.G, ovvero Centro Storico ed Area Urbana ricadente all'interno del perimetro delle macroaree del P.R.G.;
- **2^ Categoria:** Tutte le altre vie e piazze del territorio comunale;
La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 25% rispetto alla 1^.

GLI INCROCI DELLE STRADE, DELLE VIE E DELLE PIAZZE RICADENTI IN DIFFERENTI CATEGORIE DEVONO ESSERE CONSIDERATE APPARTENENTI ALLA 1^ CATEGORIA.

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Per ciò che concerne le esposizioni pubblicitarie, si applica la tariffa prevista per la 1^ categoria

**Allegato B- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. TARIFFA ORDINARIA BASE ANNUALE = EURO 30,00

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 24,00
2° categoria	€ 18,00

Tabella dei coefficienti moltiplicatori

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE
Occupazioni del suolo pubblico	1,00
Accessi carrabili a raso e passi inutilizzabili	0,10
Accessi carrabili distributori di carburante	1,00
Tende	0,30
Spazi soprastanti il suolo pubblico	0,50
Spazi sottostanti il suolo pubblico	2,00
Area distributori di carburanti	1,00
Serbatoi interrati 1^ e 2^ CATEGORIA	7,00
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,00
Occupazioni con griglie intercapedini	1,00
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00

2. TARIFFA ORDINARIA BASE GIORNALIERA = EURO 2,40.

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe giornaliere per metro quadrato le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO
-----------	-------------------------------

	QUADRATO
1° categoria	€ 2,40
2° categoria	€ 1,80

Tabella dei coefficienti moltiplicatori

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Occupazioni del suolo pubblico	1,00
Occupazioni del suolo pubblico fino a 6 ore	0,50
Occupazioni del suolo pubblico fino a 8 ore	0,40
Occupazioni del suolo pubblico fino a 10 ore	0,30
Occupazioni effettuate superiori a 15 giorni	0,80
Occupazioni effettuate superiori a 30 giorni	0,50
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli	0,50
Spazi soprastanti il suolo pubblico	0,50
Spazi sottostanti il suolo pubblico	2,20
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive	0,20
Occupazioni effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante	0,20
Attività edilizia	0,50

ALLEGATO B1 - TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI

A) ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TARIFFA ORDINARIA BASE ANNUALE = EURO 15,00

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 15,00

TARIFFA ORDINARIA BASE GIORNALIERA = EURO 0,12

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 0,12

TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIE	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI TARIFFA ANNUALE/TEMPORANEA
OPACA (1 MQ.)	1,00
OPACA (da 2 a 5 MQ.)	1,50
OPACA (da 6 a 8 MQ.)	2,30
OPACA (oltre 8 MQ.)	3,00
LUMINOSA/ILLUMINATA (1 MQ.)	2,00
LUMINOSA/ILLUMINATA (da 2 a 5 MQ.)	3,00
LUMINOSA/ILLUMINATA (da 6 a 9 MQ.)	3,80
LUMINOSA/ILLUMINATA (oltre 9 MQ.)	4,50

B) PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFA BASE PUBBLICHE AFFISSIONI PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 1,56
TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONI	€ 0,47

Allegato C – caratteristiche e condizioni di installazione dei mezzi di pubblicità permanente all'interno del centro abitato.

	Preinsegna		Cartello ordinario		Cartello, pannello, tabella a messaggio variabile		Gigantografia di cantiere		Trompe l'oeil e murales		Bacheca		
Distanza dal margine esterno del marciapiede	0.5		1.5		1.0								
Distanza dal limite di carreggiata	1.5		1.5		3.0		1.5		1.5				
Distanza prima di segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici ed intersezioni, gallerie	15		15		20								
Da altro mezzo di pubblicità permanente	-		25		25								
Distanza da segnali di indicazione, dopo segnali di pericolo, prescrizione impianti semaforici ed intersezioni	10		10		10								
Illuminazione consentita	Nessuna		Luminoso-Illuminato		Luminoso-Illuminato		Illuminato		Nessuna		Illuminata		
Zone Vietate									1- Centro storico				
	Altezza min. (1)	Altezza max	Altezza min. (1)	Altezza max	Altezza min. (1)	Altezza max	Altezza min. (1)	Altezza max	Altezza min. (1)	Altezza max	Altezza min. (1)	Altezza max	
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
FORMATI AMMESSI (m)													
Base	Altezza												
0.70	1.00			1,5	3,0	1,5	4,0					1,0	2,5
1.00	0.20	2,2	3,5										
1.00	0.70											1,0	2,5
1.00	1.40			1,5	4,0	1,5	4,0						
1.25	0.25	2,2	3,7										
1.40	1.00			1,5	4,0	1,5	4,0						
1.40	2.00			1,5	4,0	1,5	4,0						
1.50	0.30	2,2	4,0										
2.00	1.40			1,5	4,0	1,5	4,0						
3.00	2.00			1,5	5,0	2,5	6,0			0,5	8,0		
4.00	3.00			1,5	8,0	3,0	8,0			0,5	12,0		
6.00	3.00			1,5	8,0					0,5	12,0		
Superficie > 18 mq. e <= 80 mq.								1,5	12,00				

NOTA (1): L'altezza minima è di 80 cm. se il mezzo pubblicitario è installato parallelamente all'asse della carreggiata e fuori dal marciapiede.

LEGENDA

Altezza minima: metri lineari tra il piano di calpestio ed il margine inferiore del mezzo pubblicitario;

Altezza massima: metri lineari tra il piano di calpestio ed il margine superiore del mezzo pubblicitario;

Distanza dal margine del marciapiede: metri lineari tra il margine esterno del marciapiede ed il punto di massimo ingombro del mezzo pubblicitario, misurato in proiezione, in assenza di marciapiede;

Distanza dal limite di carreggiata: metri lineari tra il limite della carreggiata ed il punto di massimo ingombro del mezzo pubblicitario, misurato in proiezione, in assenza di marciapiede;

Distanza da altro impianto: metri lineari tra il nuovo mezzo pubblicitario ed altro già esistente o già autorizzato, misurata in proiezione tra i punti di massimo ingombro più prossimi;

Formati ammessi: combinazioni delle misure della base e dell'altezza, del mezzo pubblicitario, ammesse per quel mezzo pubblicitario, con riferimento ad una sola faccia;